

CONVENZIONE FRA I COMUNI DI BORGOMANERO, BOCA, CAVALLIRIO, GARGALLO, GATTICO-VERUNO, GOZZANO, MAGGIORA E SORISO PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E MOBILIARE DI PROPRIETA' PER QUOTA INDIVISA.

L'anno duemilaventicinque il giornodel mese di..... , presso la sede municipale del Comune di Gozzano, alla presenza dei Sindaci:

- _____, Sindaco del Comune di Borgomanero
- _____, Sindaco del Comune di Gozzano
- _____, Sindaco del Comune di Gattico-Veruno
- _____, Sindaco del Comune di Gargallo
- _____, Sindaco del Comune di Maggiora
- _____, Sindaco di Cavallirio
- _____, Sindaco del Comune di Soriso

legali rappresentanti dei rispettivi enti;

e di _____, Assessore del Comune di Boca delegato dal Sindaco _____;

Viste le deliberazioni di:

- Consiglio Comunale del Comune di Boca n. xx del xx.xx.2025
- Consiglio Comunale del Comune di Borgomanero n. xx del xx.xx.2025
- Consiglio Comunale del Comune di Cavallirio n. xx del xx.xx.2025
- Consiglio Comunale del Comune di Gattico-Veruno n. xx del xx.xx.2025
- Consiglio Comunale del Comune di Gargallo n. xx del xx.xx.2025
- Consiglio Comunale del Comune di Gozzano n. xx del xx.xx.2025
- Consiglio Comunale del Comune di Maggiora n. xx del xx.xx.2025
- Consiglio Comunale del Comune di Soriso n. xx del xx.xx.2025

PREMESSO

- che la società Acquedotto di Borgomanero, Gozzano e uniti s.r.l. era costituita dai seguenti Comuni soci:

- Comune di Borgomanero, quota del 43%;
- Comune di Gozzano, quota del 16%;
- Comune di Gattico-Veruno, quota del 10%;
- Comune di Gargallo, quota del 7%;
- Comune di Maggiora, quota del 7%;
- Comune di Boca, quota del 6%;
- Comune di Cavallirio, quota del 6%;
- Comune di Soriso, quota del 5%;

- che, a seguito di atto notarile del 28/09/2016 Rep. 133603 a rogito Notaio Alfani, i Comuni soci hanno acquisito la proprietà immobiliare e mobiliare di beni già appartenuti alla suddetta società per quota indivisa con le percentuali sopra elencate;
- che nell'ambito degli interessi istituzionali dei soggetti sottoscrittori e al fine di raggiungere una miglior qualità della gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare di proprietà dei Comuni per quota indivisa, è intenzione delle Amministrazioni suddette, avviare un rapporto di convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che dia mandato ad un singolo soggetto comproprietario di gestire, in nome e per conto di tutti i soggetti comproprietari, il patrimonio;

- che, con lo svolgimento in forma associata delle funzioni e dei servizi oggetto della presente convenzione, gli enti stipulanti si propongono l'obiettivo di una gestione unitaria del patrimonio.

Tutto ciò premesso, tra le parti sopra costituite

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto e finalità

La presente convenzione, nell'ambito degli interessi istituzionali dei soggetti sottoscrittori, ha lo scopo di raggiungere una migliore qualità nella gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare di proprietà dei Comuni per quota indivisa a seguito di assegnazione dei beni dalla società Acquedotto di Borgomanero, Gozzano e uniti s.r.l.

Rientrano nella gestione associata tutte le attività inerenti alla gestione e la manutenzione dei beni trasferiti.

Art. 2 - Organizzazione ed esercizio delle funzioni

1. Gli enti stipulanti convengono che tutti i provvedimenti necessari per l'organizzazione e gestione del servizio di cui alla presente convenzione siano predisposti ed assunti, in nome e per conto di tutti gli enti convenzionati, dal capo-convenzione ove è individuata la sede amministrativa del servizio stesso.
2. In relazione alla gestione del servizio associato il Comune capo-convenzione predispone gli indirizzi programmatici, previo parere obbligatorio della Conferenza dei Sindaci, prevedendo nel proprio bilancio la spesa e le entrate per il servizio associato, e vi dà attuazione assumendo tutti i provvedimenti necessari con atti monocratici o collegiali, secondo le rispettive competenze.
3. La sede del servizio associato è individuata presso il Comune capo-convenzione.
4. Il Comune capo-convenzione individua il personale assegnato alla gestione della convenzione in misura adeguata alle effettive esigenze del servizio.
5. Il Comune capo-convenzione è individuato per l'anno 2025 nel Comune di Gozzano e per l'anno 2026-2027 si rimanda ai successivi verbali delle Conferenze dei Sindaci.

Art. 3 - Conferenza dei Sindaci

1. Le parti convengono di istituire la Conferenza dei Sindaci, composta dai Sindaci o loro delegati dei Comuni partecipanti alla convenzione, ciascuno con diritto di voto pari al valore delle quote di comproprietà del patrimonio e con il compito di concordare le modalità di svolgimento del servizio.

In particolare, la Conferenza si riunisce:

- entro il mese di maggio per l'approvazione del rendiconto delle entrate e delle spese sostenute nel precedente anno ed entro il mese di novembre per la definizione della proposta di bilancio di previsione per l'anno successivo;
- quando vi sia la necessità di assumere spese non preventivate e che comportino una spesa superiore a € 5.000,00, conferendo espresso mandato a procedere in autonomia al Comune capo-convenzione nei modi e termini previsti dalla normativa vigente in materia.

2. La Conferenza dei Sindaci è presieduta dal Sindaco del Comune capo-convenzione. Essa è convocata dal Sindaco del Comune capo-convenzione oppure quando ne sia fatta domanda da tanti Comuni convenzionati che rappresentino almeno il 20% delle quote di comproprietà del patrimonio e che nella domanda indichino espressamente gli argomenti da trattare. In tal caso la Conferenza deve essere riunita in un termine non superiore a venti giorni dalla data del ricevimento della richiesta.

La convocazione avviene a mezzo avviso, spedito ai Comuni convenzionati a mezzo PEC almeno otto giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, contenente l'ordine del giorno, la data ed il luogo della convocazione, che può essere anche diverso dalla sede.

La conferenza è regolarmente costituita con l'intervento di tanti rappresentanti dei Comuni convenzionati che rappresentino almeno il 55% delle quote di proprietà del patrimonio. I verbali relativi a ciascuna Conferenza dei Sindaci dovranno essere trasmessi agli enti convenzionati.

Art. 4 - Durata dalla convenzione

1. La convenzione ha la durata di anni 3 (tre) decorrenti dal 31 luglio 2025. Ogni modifica o integrazione, che si renderà necessaria prima della scadenza, sarà approvata con apposita deliberazione degli organi consiliari di tutti gli enti convenzionati.

Art. 5 - Rapporti finanziari

1. Gli stabili, gli impianti, le attrezzature e gli arredi già esistenti così come quelli acquistati successivamente in vigenza della convenzione restano e sono di proprietà dei singoli Comuni per quota indivisa secondo le seguenti percentuali:

- Comune di Borgomanero, quota del 43%;
- Comune di Gozzano, quota del 16%;
- Comune di Gattico-Veruno, quota del 10%;
- Comune di Gargallo, quota del 7%;
- Comune di Maggiore, quota del 7%;
- Comune di Boca, quota del 6%;
- Comune di Cavallirio, quota del 6%;
- Comune di Soriso, quota del 5%;

2. Il Comune capo-convenzione provvede alla gestione delle entrate e delle spese relative all'oggetto della presente convenzione iscrivendo le relative poste nei propri documenti contabili di programmazione e gestione.

3. Annualmente, in seguito all'approvazione del rendiconto della gestione, il Comune capo-convenzione provvede a trasmettere agli altri Comuni convenzionati un rendiconto generale delle spese e delle entrate dell'anno precedente relative al servizio in oggetto e che verrà approvato dalla Conferenza dei Sindaci.

4. Le entrate e le spese saranno ripartite tra gli enti convenzionati in rapporto alle quote di proprietà del patrimonio di ciascun Comune come sopra precisate.

Art. 6 - Proventi

1. I proventi relativi ai beni gestiti in convenzione o derivanti da contributi saranno incassati dal Comune capo-convenzione che provvederà, in sede di riparto, ad imputarli a favore dei singoli Comuni sempre in base alle quote di proprietà del patrimonio di ciascun Comune.

Art. 7 - Recesso dalla convenzione

1. Nel periodo di vigenza della Convenzione gli enti aderenti alla presente convenzione non potranno recedere dalla stessa.

Art. 8 - Risoluzione della convenzione

1. La risoluzione della presente convenzione, con conseguente cessazione delle obbligazioni da essa derivanti, può avvenire per intervenuto accordo, formalizzato con deliberazioni consiliari di tutti gli enti stipulanti definendo, comunque, i rapporti giuridici attivi e passivi in essere.

Art. 9 - Misura fiscale

1. La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi della vigente normativa.